Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

(GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1244/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001	L 173	1	27.6.2001

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

visto il parere della Corte dei conti [5],

(1) considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;

(2) considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;

(3) considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri dovrebbero applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricoli oggetto di pagamenti diretti; che gli Stati membri dovrebbero decidere sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti in materia ambientale; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre o persino a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri dovrebbero adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

(4) considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e per tener conto della prosperità globale delle aziende e del sostegno comunitario a dette aziende contribuendo così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto e/o in cui la prosperità globale delle aziende e/o l'importo complessivo dei pagamenti sono al di sopra di determinati limiti, che verranno fissati dagli Stati membri; che al fine di mantenere in particolare la produttività agricola tali riduzioni non dovrebbero tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;

(5) considerando che gli Stati membri dovrebbero stabilire sulla base di criteri obiettivi modalità dettagliate da applicare per le riduzioni dei pagamenti; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti per talune misure supplementari, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 208.
(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼B

orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1];

(6) considerando che i regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione del mercato, se del caso entro breve termine; che i beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato;

(7) considerando che i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola; che tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali; che, per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necesssarie per ottenere i pagamenti in questione, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi dei regimi di sostegno;

(8) considerando che, tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione garanzia del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Tali regimi di sostegno sono elencati nell'allegato.

Articolo 2

Pagamento integrale

I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

▼M1

Articolo 2 bis

1. Per gli anni civili 2002-2005 è istituito un regime semplificato, nell'ambito del quale gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i pagamenti relativi ai seguenti regimi di sostegno siano effettuati alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo le modalità adottate per la sua applicazione:

— pagamenti per superficie per i seminativi, inclusi il pagamento per i foraggi insilati, i pagamenti supplementari, i pagamenti per il ritiro dalla produzione, e l'aiuto supplementare per il frumento duro e l'aiuto speciale, come previsto agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 [2],

— aiuto per superficie per i legumi da granella, come disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96 [3],

[1] Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).

[3] Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼M1

— pagamento compensativo per superficie per il riso, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 ([1]),

— premio speciale, premio per vacca nutrice (inclusi i pagamenti per le giovenche e il premio nazionale supplementare per le vacche nutrici, se cofinanziato), pagamenti per l'estensivizzazione nonché pagamenti supplementari versati in aggiunta agli aiuti di cui al presente trattino come disposto agli articoli 4, 6, 10, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ([2]),

— premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 ([3]).

I regolamenti citati al primo comma sono in appresso denominati «pertinenti regolamenti».

2. L'adesione al regime semplificato è facoltativa. I richiedenti possono partecipare a tale regime soltanto se hanno già percepito un aiuto nel quadro di almeno uno dei regimi di sostegno da esso contemplati in ciascuno dei tre anni civili precedenti l'anno della domanda. Gli agricoltori che percepiscono l'aiuto al prepensionamento di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono aderire al regime.

3. L'importo che un agricoltore può percepire nel quadro del regime corrisponde al più elevato degli importi seguenti:

a) la media degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni civili che precedono l'anno della domanda; oppure

b) il totale degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno civile che precede l'anno della domanda.

Nel calcolo dei suddetti importi si tiene conto degli aiuti per superficie concessi per il lino e la canapa in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ([4]).

Nel caso in cui si applichi l'articolo 4 del presente regolamento durante i periodi di riferimento di cui alle lettere a) e b), gli importi di cui alle lettere a) e b) sono pari agli importi che sarebbero stati concessi anteriormente all'applicazione dell'articolo 4.

4. L'importo di cui al paragrafo 3 non può essere superiore a 1 250 EUR.

Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire l'importo massimo, fatto salvo il paragrafo 5.

L'aiuto di cui al regime semplificato è versato una volta all'anno a partire dall'anno di presentazione della domanda di partecipazione a tale regime fino al 2005.

5. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 4 al regime semplificato.

6. I richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00.

([1]) Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag 3).

([2]) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

([3]) Regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).

([4]) Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼M1

Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche tenendo conto, in particolare, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento e dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione [1].

7. Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime semplificato a livello nazionale o regionale e di combinare il termine per i pagamenti previsti dal regime semplificato con il termine per i pagamenti contemplati da altri regimi di sostegno.

▼B

Articolo 3

Requisiti in materia di protezione ambientale

1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure possono comprendere:

— l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali,

— la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale,

— la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e proporzionali alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1. Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi se non sono soddisfatti i suddetti requisiti.

Articolo 4

Modulazione

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi dei pagamenti che, in assenza del presente paragrafo, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui

— la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri e/o

— la prosperità globale delle loro aziende in tale anno civile, espressa in forme di margine lordo standard corrispondente alla situazione media di una determinata regione o di un'entità geografica più piccola, è al di sopra di determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri e/o

— gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superano determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri.

Per «unità di lavoro annuale» si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

Per «margine lordo standard» si intende la differenza tra il valore di produzione standard e l'importo standard per taluni costi specifici.

2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non è superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, in assenza del paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

[1] Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 946/2001 (GU L 133 del 16.5.2001, pag. 8)

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼B

Articolo 5

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. La differenza tra gli importi che, in assenza degli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, è messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dagli articoli 10, 11 e 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a restrizioni ambientali), 22, 23 e 24 (impegni agroambientali) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 6

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 7

Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 8

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;

b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

c) «pagamenti da accordare per un determinato anno civile»: i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile, che includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼M1

Articolo 11

Modalità di applicazione

1. La Commissione è assistita dal Comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 ([1]) oppure, se del caso, da altri competenti comitati di gestione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Conformemente al paragrafo 2, la Commissione adotta:

— le modalità di applicazione dell'articolo 2 bis, comprese le deroghe alle disposizioni dei pertinenti regolamenti e del regolamento (CEE) n. 3508/92 ([2]), necessarie al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione, in particolare quelle relative alle condizioni di ammissibilità, ai termini di presentazione delle domande e di pagamento e alle disposizioni di controllo, nonché norme particolareggiate per evitare duplici richieste riguardo alle superfici e produzioni contemplate dal regime semplificato,
— le modifiche dell'allegato che si rivelino necessarie tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 1, e
— se del caso, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese, in particolare, le misure necessarie ad impedire che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7.

▼B

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

([2]) Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼B

ALLEGATO

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Pagamenti alla superficie, compresi i pagamenti per la messa a riposo e compreso il supplemento frumento duro e l'aiuto speciale
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Pagamenti
Cereali	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 3653/90 [in collegamento con il regolamento (CEE) n. 738/93]	Misure transitorie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei cereali in Portogallo
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Legumi di granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Lino	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie (parte pagata agli agricoltori)
Canapa	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie
Bachi da seta	Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire l'allevamento
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71	Aiuto alla superficie
	Regolamento (CE) n. 1098/98	Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Carni bovine	Articolo 4, 5, 6, 10, 11, 13 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando pagato per giovenche e compreso il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento all'estensivizzazione, pagamenti supplementari
Latte e prodotti	Articolo 16 e 17 Regolamento (CE) n. 1256/1999	Premio del settore lattiero e pagamenti supplementari
Ovini e caprini	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98	Premio alla pecora e alla capra e pagamenti a titolo di zona svantaggiata
Regime agro-monetario	Articolo 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)
Poseidom	Articolo 5, articolo 13, paragrafo 1 e articolo 17 Regolamento (CEE) n. 3763/91	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; zucchero
Poseima	Articoli 11, 14 e 24, articoli 16 e 27, articolo 17 e articolo 25, paragrafo 1, articoli 22 e 29, articolo 30 Regolamento (CEE) n. 1600/92	Settori: sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni bovine e latte; patate e indivie; zucchero; vino; ananassi

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it

▼B

Settore	Base giuridica	Note
Poseican	Articoli 10, 13, 15, 19, 20, 24 Regolamento (CEE) n. 1601/92	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni ovine e caprine; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; frutta, ortaggi, piante e fiori; patate; vino; olive; miele

Copia disponibile sul portale ARBEA - http://www.arbea.basilicata.it